



Città di Jesolo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE CIVICHE
BENEMERENZE**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 86 del 12.9.2024

INDICE

Art. 1.	Oggetto e finalità del regolamento.	3
Art. 2.	Definizione e presupposti della cittadinanza onoraria.	3
Art. 3.	Procedura di conferimento della cittadinanza onoraria.	3
Art. 4.	Prerogative della cittadinanza onoraria.	4
Art. 5.	Le chiavi della città.	4
Art. 6.	L'encomio solenne.	4
Art. 7.	La menzione speciale.	4
Art. 8.	Albo delle civiche benemerenzze.	5
Art. 9.	Perdita della civica benemerenzza.	5
Art. 10.	Rinvio normativo ed entrata in vigore.	5

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la concessione delle civiche benemerenze del comune di Jesolo, destinate a premiare coloro che si sono particolarmente distinti nei vari campi delle attività pubbliche o private, e che possono essere indicati come esempio per la cittadinanza, oppure quale segno di riconoscenza per atti compiuti verso la comunità o da essa riconosciuti e apprezzati.
2. Sono istituite le seguenti benemerenze:
 - a. la cittadinanza onoraria;
 - b. le chiavi della città;
 - c. l'encomio solenne;
 - d. la menzione speciale.
3. Il consiglio comunale, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eccezionalmente istituire premi particolari o specifici riconoscimenti, con modalità da stabilire di volta in volta.
4. Le benemerenze possono essere conferite anche post-mortem – alla memoria -.
Possono essere conferite anche a enti, associazioni e organizzazioni di qualsiasi natura; in tal caso vengono consegnate a un loro rappresentante.

Art. 2. Definizione e presupposti della cittadinanza onoraria.

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico di alto valore simbolico, conferito a chi si sia particolarmente distinto e rappresenti un modello positivo, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dello spettacolo, dei diritti umani, del lavoro e delle attività produttive, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio del territorio, della nazione o dell'umanità intera.
2. La cittadinanza onoraria può essere conferita a chi non sia residente nel Comune e non iscritto nelle sue liste elettorali.

Art. 3. Procedura di conferimento della cittadinanza onoraria.

1. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, da ciascun consigliere comunale, o da almeno 500 cittadini residenti nel comune di Jesolo, in forma scritta e corredata da idonea biografia del designato e dalle motivazioni che sostengono la richiesta.
2. Qualunque cittadino, ente, associazione od organizzazione, può segnalare al Sindaco soggetti ritenuti degni di tale riconoscimento, in forma scritta, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'istanza.
Tali segnalazioni non sono vincolanti per il Sindaco.
3. La cittadinanza onoraria è conferita dal Consiglio comunale con propria delibera, a maggioranza almeno dei due terzi dei suoi componenti, sentita la conferenza dei capigruppo e acquisito il parere non vincolante della commissione permanente competente.
L'atto di conferimento dovrà contenere le motivazioni del riconoscimento.
4. La cittadinanza onoraria è rappresentata da una pergamena, una targa o un oggetto di decoro, che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
Viene consegnata dal Sindaco o da un suo delegato durante una seduta del Consiglio comunale, o con l'organizzazione di una apposita cerimonia, oppure nell'ambito di una manifestazione o di un evento pubblico.

Art. 4. Prerogative della cittadinanza onoraria.

1. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
2. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5. Le chiavi della città.

1. Le chiavi della città rappresentano una benemerenda di alto valore simbolico, segno di apprezzamento e considerazione della Città, conferito a chi, residente o non residente nel Comune, si sia particolarmente distinto e rappresenti un modello positivo per:
 - l'esemplare affezione e interessamento verso il comune di Jesolo, testimoniati da opere o iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della Città e della sua comunità;
 - la rilevante attività, nei vari settori pubblici o privati, che abbia in qualsiasi modo giovato alla Città, promuovendone ed esaltandone l'immagine e il prestigio;
 - le personali virtù, l'impegno profuso per il bene comune e l'esempio di vita ispirata ai valori della Costituzione repubblicana o ai valori umani della solidarietà e dell'aiuto al prossimo;
 - il contributo al progresso in ogni campo del sapere, il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la produzione artistica, l'attività sportiva;
 - il particolare impegno dimostrato nel mondo del lavoro, nella gestione politica e amministrativa, distinguendosi per l'alto servizio e per l'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza civile;
 - le azioni di alto valore svolte a vantaggio del territorio, della nazione o dell'umanità intera.
2. La procedura per il conferimento è la medesima prevista per la cittadinanza onoraria.
3. Le chiavi della città consistono nella riproduzione di una chiave antica, che viene consegnata dal Sindaco o da un suo delegato durante una seduta del Consiglio comunale o con l'organizzazione di una apposita cerimonia, oppure nell'ambito di una manifestazione o di un evento pubblico.

Art. 6. L'encomio solenne.

1. L'encomio solenne è il plauso pubblico riconosciuto a chi si sia distinto per una particolare azione dalla quale sia derivata ragione di lustro da cui si può trarre esempio per la vita privata o comunitaria, o che sia stata ragione del miglioramento delle condizioni di vita di altri cittadini o della cittadinanza intera.
A tale azione si dovranno riconoscere particolari caratteristiche, per capacità e competenze professionali, per lo spirito di sacrificio e abnegazione, per coraggio dimostrato.
2. L'encomio solenne viene conferito dal Sindaco con proprio decreto.
3. L'encomio solenne è rappresentato da una pergamena, una targa o un oggetto di decoro, che viene consegnato dal Sindaco o da un suo delegato durante una seduta del Consiglio comunale, previa informazione al Presidente del Consiglio comunale e alla conferenza dei capigruppo, o con l'organizzazione di una apposita cerimonia, oppure nell'ambito di una manifestazione o di un evento pubblico.

Art. 7. La menzione speciale.

1. La menzione speciale è una benemerenda che può essere conferita:

- a. agli operatori economici che si sono distinti nel corso del tempo nella loro attività di promozione e accoglienza turistica della Città;
 - b. ai cittadini non residenti che hanno manifestato un particolare attaccamento alla Città, con la loro permanenza turistica o con la loro visita costante;
 - c. ai cittadini di Jesolo per il raggiungimento di particolari traguardi anagrafici.
2. La menzione speciale viene conferita dal Sindaco con proprio atto.
 3. La menzione speciale è rappresentata da una pergamena, una targa o un oggetto di decoro, che viene consegnato dal Sindaco o da un suo delegato direttamente al beneficiario.

Art. 8. Albo delle civiche benemerienze.

1. È istituito l'albo delle civiche benemerienze, distinto per tipologia, in cui sono iscritti coloro ai quali è stata conferita una onorificenza prevista dal presente regolamento.
Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c), del presente regolamento, si può prescindere dall'iscrizione all'albo, valutate le circostanze.
2. L'albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione; l'iscrizione avviene in senso cronologico del conferimento.

Art. 9. Perdita della civica benemerienza.

1. Può incorrere nella perdita della civica benemerienza l'insignito che se ne sia successivamente reso indegno, attraverso manifestazione tangibile di disprezzo verso l'onorificenza, o per attività contraria a quella riconosciutagli quale presupposto per il conferimento, o comunque quando perda l'immagine di simbolico esempio per la collettività.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal medesimo organo che ha concesso la benemerienza, con le medesime procedure del conferimento.
3. Il titolare della civica benemerienza può rinunciarvi in qualunque momento, presentando un'istanza motivata al Sindaco.
4. La rinuncia e la revoca devono essere annotate nell'albo di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 10. Rinvio normativo ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.
Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata e automatica applicazione nel presente regolamento, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.